

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E SOVVENZIONI PREVENTIVE PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI

**MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI E PER LA SOVVENZIONE DI
MATERIALI PER OPERE DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI AI
PRATI, AGLI ORTI E AI CAMPI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO -
LOMBARDIA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 – FINALITÀ E INDENNIZZO	1
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, LIMITI DI SPESA, CONCESSIONI AMMISSIBILI	1
ART. 3 – PROVVIDENZE	2
ART. 4 – TIPOLOGIE DI DANNO	2
ART. 5 – INDENNIZZI E INCENTIVI AMMESSI	2
ART. 6 – BENEFICIARI	2
ART. 7 – AIUTI AZIENDE AGRICOLE	3
TITOLO II - DANNI DA BRUCAMENTO AI PRATI A SFALCIO	3
ART. 8 – DEFINIZIONE AMMANCO	3
ART. 9 – PRODUTTIVITÀ PRATI	3
ART. 10 – CONCESSIONE INDENNIZZO	3
ART. 11 – ACCERTAMENTO DANNO	4
ART. 12 – AIUTI UGUALI	4
ART. 13 – VALORE AMMESSO	4
ART. 14 – CLASSE AMMANCO	5
ART. 15 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART. 16 – CONTROLLI	5
TITOLO IV - DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI E CAMPI PRIVATI	6
ART. 17 – DISPOSIZIONI	6
ART. 18 – INCENTIVI AMMESSI	6
ART. 19 – AIUTO MASSIMO	7
ART. 20 – AIUTO AMMESSO	7
ART. 21 – AIUTI UGUALI	7
ART. 22 – AUTORIZZAZIONI	7
ART. 23 – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE	7
ART. 24 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
ART. 25 – ASSEGNAZIONE	10
TITOLO VI - LIQUIDAZIONE	11
ART. 27- LIQUIDAZIONE PRATI A SFALCIO	11
ART. 28 – SOVVENZIONE RECINZIONI	11



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Indennizzo

Il Parco Nazionale dello Stelvio, nei termini del presente Regolamento, al fine di incentivare le buone pratiche agricole e consentirne il mantenimento, favorisce azioni e misure di prevenzione per eliminare o ridurre i danni causati dagli ungulati selvatici alle colture. Provvede, inoltre, a liquidare gli indennizzi per i danni, qualora non sia possibile o opportuno allestire strutture di prevenzione.

Nel territorio del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio l'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie e la sovvenzione alla realizzazione di strutture finalizzate all'esclusione degli ungulati, viene effettuata dalla Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni e le sovvenzioni per la prevenzione ai danni provocati dal cervo e dalle restanti specie di ungulati selvatici all'interno del territorio lombardo del Parco.

Art. 2 – Dotazione finanziaria, limiti di spesa, concessioni ammissibili

Alle spese relative agli indennizzi e sovvenzioni si fa fronte con apposita previsione in bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dalla Direzione Parco dello Stelvio. Nel caso in cui la dotazione annuale non risulti sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno totale, per la priorità nella liquidazione degli indennizzi e sovvenzioni farà fede la data di presentazione della domanda.

Per i danni relativi a **prati a sfalcio**, la Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale d'indennizzo, sino a rifondere al 100% il danno riconosciuto. Potrà essere annualmente determinata una priorità d'indennizzo stabilita gerarchicamente tra le domande presentate da aziende agricole e altri richiedenti (privati).

Per gli incentivi alla **realizzazione di recinzione di protezione** per orti e campi, la Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale di finanziamento, fino a coprire il 100% delle spese sostenute. Nel caso in cui la dotazione annuale stanziata non risulti sufficiente le domande pervenute non liquidate nell'anno saranno rimborsate il successivo.



Art. 3 – Provvidenze

Le provvidenze si riferiscono all'indennizzo dei danni causati dagli ungulati selvatici ed alla realizzazione di opere di prevenzione secondo le fattispecie ammesse all'art. 4. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è il territorio ricadente all'interno del versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Per ungulati selvatici si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco.

Art. 4 – Tipologie di danno

Il danno insorge:

- a) a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione, in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
- b) a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
- c) a carico delle coltivazioni agricole (piccoli frutti, ortaggi e cereali), che costituiscono fonte primaria di reddito, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture e i raccolti.

Art. 5 – Indennizzi e incentivi ammessi

Le fattispecie ammesse alle procedure di indennizzo o alle sovvenzioni per la realizzazione di opere di prevenzione sono le seguenti:

- a) danni da brucamento ai prati a sfalcio (**Titolo II**);
- b) danni da consumo e calpestio a orti, campi privati e produzioni agricole (piccoli frutti, ortaggi e cereali) (**Titolo III**).

Art. 6 – Beneficiari

Possono richiedere l'indennizzo e le sovvenzioni alla realizzazione di strutture destinate alla prevenzione da danni, i soggetti, proprietari o conduttori di terreni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, di seguito elencati:

- a) le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria così come definite all'articolo 3 del DM del 18 novembre 2014, n° 6513 e s.m.i;
- b) i singoli proprietari o conduttori di fondi.

Per ciascun mappale sottoposto a sfalcio è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto, con priorità di concessione alle aziende agricole nel cui fascicolo aziendale sia ricompreso il mappale interessato.



Art. 7 – Aiuti aziende agricole

L'azienda agricola, per ricevere l'indennizzo ai prati da sfalcio o le sovvenzioni alla realizzazione di strutture destinate alla prevenzione da danni, non deve superare la soglia massima di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo e del Regolamento (UE) n. 2024/3118 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo. Per cui, post presentazione delle domande, verranno effettuate delle verifiche sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per verificare che:

- a) gli Aiuti "*de minimis*" agricolo all'impresa unica non siano superiori ai 50.000 € nei tre anni;
- b) gli Aiuti totali all'impresa unica non siano superiori ai 300.000 € nei tre anni;
- c) il valore ottenuto dalla somma del punto a) e punto b) non sia superiore ai 300.000 nei tre anni.

Le aziende agricole, alla presentazione della domanda di indennizzo dei prati da sfalcio o della richiesta di sovvenzione per le recinzioni di protezione devono presentare compilato il modulo "*Dichiarazione de minimis*" (**Allegato 1**), allegato al presente regolamento.

TITOLO II - DANNI DA BRUCAMENTO AI PRATI A SFALCIO

Art. 8 – Definizione ammanco

Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è assunto un danno inteso come percentuale media di ammanco nella produzione di fieno per ettaro, dovuto alla brucatura degli ungulati selvatici. La stima media degli ammanchi può essere aggiornata dalla Direzione Parco dello Stelvio; i risultati riassuntivi del lavoro già svolto dalla precedente amministrazione del territorio del Parco, ai quali ci si attiene attualmente, sono forniti in allegato al presente regolamento (**Allegato 2**).

Art. 9 – Produttività prati

Le stime dei valori di produttività dei prati, delle percentuali di ammanco dovute alla brucatura degli ungulati selvatici e delle spese ammesse sono dettagliate in Allegato 2 al presente regolamento.

Art. 10 – Concessione indennizzo

La Direzione del Parco determinerà annualmente, in base alla disponibilità finanziaria, la relativa percentuale d'indennizzo, fino a concedere nella misura massima del 100% del valore ammesso del prodotto perduto. Potrà essere



determinata una priorità d'indennizzo stabilita gerarchicamente tra le domande presentate da:

1. IAP,
2. aziende agricole,
3. altri richiedenti (privati).

A parità di qualifica, verrà data la priorità nella liquidazione degli indennizzi la data di presentazione della domanda.

In ogni caso, l'indennizzo, pari all'ammontare del valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, è ammissibile:

- solo nel caso in cui la produzione venga successivamente utilizzata;
- quando è stato effettuato almeno uno sfalcio.

Il pascolo è ammesso solo dopo aver fatto il primo sfalcio.

Art. 11 – Accertamento danno

L'accertamento del danno e la valutazione del suo indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco.

Art. 12 – Aiuti uguali

L'indennizzo non può essere erogato qualora si usufruisca di eventuali e/o uguali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti.

Art. 13 – Valore ammesso

Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è previsto un indennizzo forfettario per ettaro di prato, determinato percentualmente o per l'intero sul valore unitario ad ha ammesso del prodotto perduto per ciascuna classe di ammanco, come in tabella individuato:

PRATO A SFALCIO	VALORE AMMESSO DEL PRODOTTO PERDUTO
Classe 1	225 € / ha
Classe 2	340 € / ha
Classe 3	450 € / ha

Il valore ammesso del prodotto perduto potrà essere oggetto di revisione motivata, utilizzando i criteri già individuati nell'Allegato 2.

Agli IAP ed alle aziende agricole all'importo totale calcolato per produttività del prato ad ettaro, verrà aggiunto un ulteriore 10%.



Art. 14 – Classe ammanco

La tipologia di classe di ammanco di ciascun mappale del Catasto terreni di prato a sfalcio è riportata nella cartografia di sintesi allegata al presente regolamento (**Allegato 3**).

Art. 15 – Presentazione delle domande

Le domande per beneficiare degli indennizzi vanno inoltrate dagli interessati nel periodo compreso, salvo diversa determina, tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno, mediante la compilazione dell'Allegato 4 del presente regolamento.

Il modulo (**Allegato 4**) deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it.

Le aziende agricole devono allegare il file Report in formato excel dei terreni condotti, generabile dal portale SISCO di Regione Lombardia, evidenziando i soli mappali oggetto della richiesta di indennizzo; la Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF, ai fini del controllo della veridicità degli elenchi potrà consultare i dati di ciascuna azienda accedendo direttamente al portale ed al fascicolo aziendale. Devono, altresì compilare, il “modulo per la dichiarazione *de minimis*” del Regolamento (UE) n. 2024/3118 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo (**Allegato 1**).

I proprietari o conduttori dei fondi danneggiati, che non siano aziende agricole, devono elencare nel foglio excel disponibile on-line, i mappali oggetto della richiesta di indennizzo (**Allegato 5**).

Nel calcolo dell'indennizzo è impiegato il dato riportato nella colonna “SUPERFICIE UTILIZZATA”.

I richiedenti devono allegare copia di un documento di riconoscimento, valida come firma.

Art. 16 – Controlli

La Direzione del Parco dello Stelvio, una volta pervenute le domande, effettuerà dei controlli incrociati tramite dati catastali, ortofoto aggiornate e geo portali agricoli. Inoltre, effettuerà, con l'ausilio e il supporto dei Carabinieri forestali, sui mappali di almeno il 10% dei richiedenti dell'indennizzo, controlli in loco per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente in autocertificazione. I nominativi su cui verranno effettuati i controlli verranno estratti casualmente, attribuendo un numero progressivo ai richiedenti dell'anno in base al loro ordine alfabetico.



Nel caso in cui vengano riscontrate delle incongruità tra quanto dichiarato e quanto verificato in loco, si procederà come segue:

- non verrà riconosciuto il contributo relativo alla sola superficie non falciata ove un mappale non sia stato lavorato nella sua interezza, ma solo parzialmente;
- non verrà riconosciuto il 20% dell'importo totale del contributo al primo mappale non falciato completamente e/o la cui produzione non venga utilizzata;
- non verrà riconosciuto il 40% dell'importo totale del contributo al secondo mappale non falciato completamente e/o la cui produzione non venga utilizzata;
- non verrà riconosciuto il contributo totale al terzo mappale non falciato completamente e/o la cui produzione non venga utilizzata.

L'accertamento di una delle incongruità sopra descritte comporta l'automatico controllo in loco delle istanze di contributo l'anno successivo, oltre al 10% di richiedenti estratti casualmente già descritti in precedenza. La non veridicità di quanto dichiarato in sede di istanza per la seconda annualità consecutiva comporterà la perdita del contributo totale e non potrà essere presentata domanda per l'anno seguente.

TITOLO IV - DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI E CAMPI PRIVATI

Art. 17 – Disposizioni

La Direzione del Parco dello Stelvio sovvenziona la realizzazione di strutture di prevenzione, al fine di eliminare o ridurre la possibilità di danneggiamento delle colture da parte degli ungulati selvatici.

Art. 18 – Incentivi ammessi

Le fattispecie ammesse alla sovvenzione per la realizzazione di recinzioni, che escludano l'accesso agli ungulati selvatici, sono le seguenti:

- a) **orti coltivati per utilizzo familiare** posizionati nell'area di pertinenza di una struttura permanentemente o temporaneamente utilizzata con perimetro non superiore ai 40 metri;
- b) **campi coltivati per utilizzo familiare e/o produzione primaria** con perimetro non superiore ai 200 metri.

Nel caso di orti o campi contigui, la recinzione potrà limitarsi al solo perimetro esterno della somma delle particelle interessate.



Si definiscono "aree di pertinenza" le aree connesse all'edificio e/o alle strutture aziendali, che mantengono con questi, rapporti di contiguità fisica. Tali aree comprendono i giardini, le aie, i cortili, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso. Sono "edifici principali" anche baite, stalle e strutture agricole situate al di fuori di centri urbani.

Art. 19 – Aiuto massimo

Gli aiuti massimi concessi per beneficiario sono di 30 euro metro lineare. Tale importo è stato estrapolato dal Prezziario Forestale Regione Lombardia 2022 alla voce:

"Realizzazione di chiudenda (rif. altezza fuori terra 200 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 2,50 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini." Codice D.006.007.001.

L'importo è stato, però, aggiornato facendo un'analisi prezzi al 2024, modificando il costo della paleria e della rete metallica.

Art. 20 – Aiuto ammesso

L'ammontare dell'aiuto è pari all'importo di 30 euro al metro lineare, descritto nell'articolo precedente, moltiplicato per i metri effettivi della recinzione, non oltre il perimetro massimo ammissibile, a seconda della tipologia coltura da proteggere.

Art. 21 – Aiuti uguali

La stessa tipologia di intervento di prevenzione non può essere rifinanziata per la medesima azienda o proprietà nell'arco di 10 anni.

Art. 22 – Autorizzazioni

La concessione della sovvenzione non include le necessarie autorizzazioni per la costruzione della recinzione.

Art. 23 – Tipologie costruttive

Oggetto di sovvenzione è la realizzazione di chiudende in pali in legno di larice o castagno, aventi diametro minimo in testa di 8-10 cm, con altezza minima fuori terra di 200 cm, in opera i pali dovranno essere al naturale o trattati con bruciacchiatura nella parte da interrare più 15 cm fuori terra. Potrà essere usata:

- Rete metallica rigida o flessibile, zincata (non plastificata), a maglia rettangolare, quadrata o romboidale, purché con maglie di superficie non



superiore a 100 cm², altezza minima di 150 cm, consigliata 200 cm. In opera la rete dovrà aderire bene al terreno, ma in ogni caso potrà essere interrata ad una profondità di almeno 10-30 cm a seconda dell'esigenze;

- Rete metallica flessibile (tipo "per ovini"), zincata, a maglia rettangolare o quadrata, purché con maglie di superficie non superiore a 500 cm², altezza complessiva di almeno 200 cm.

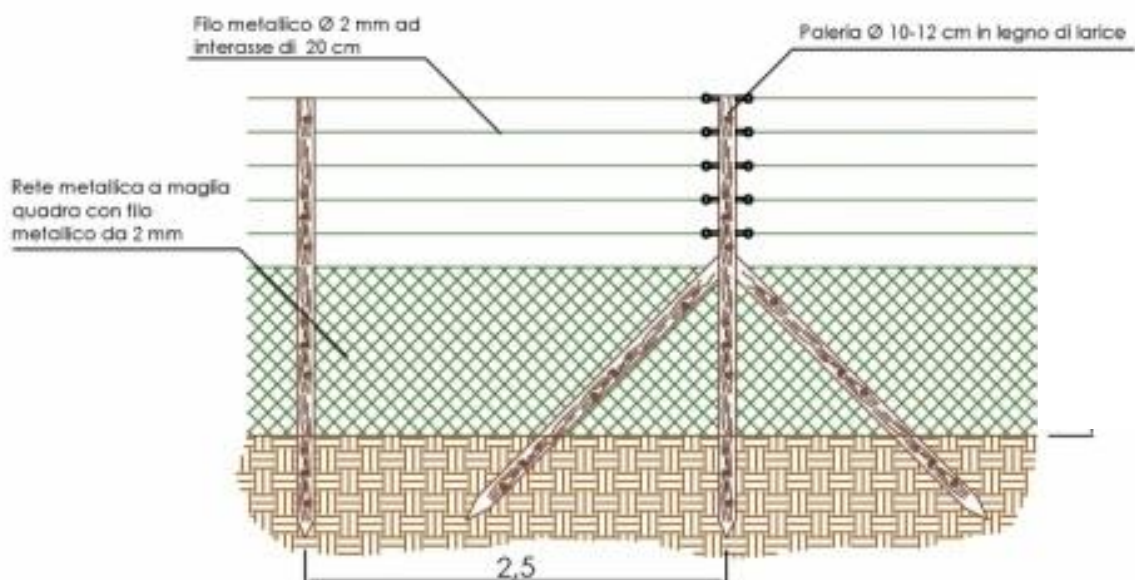
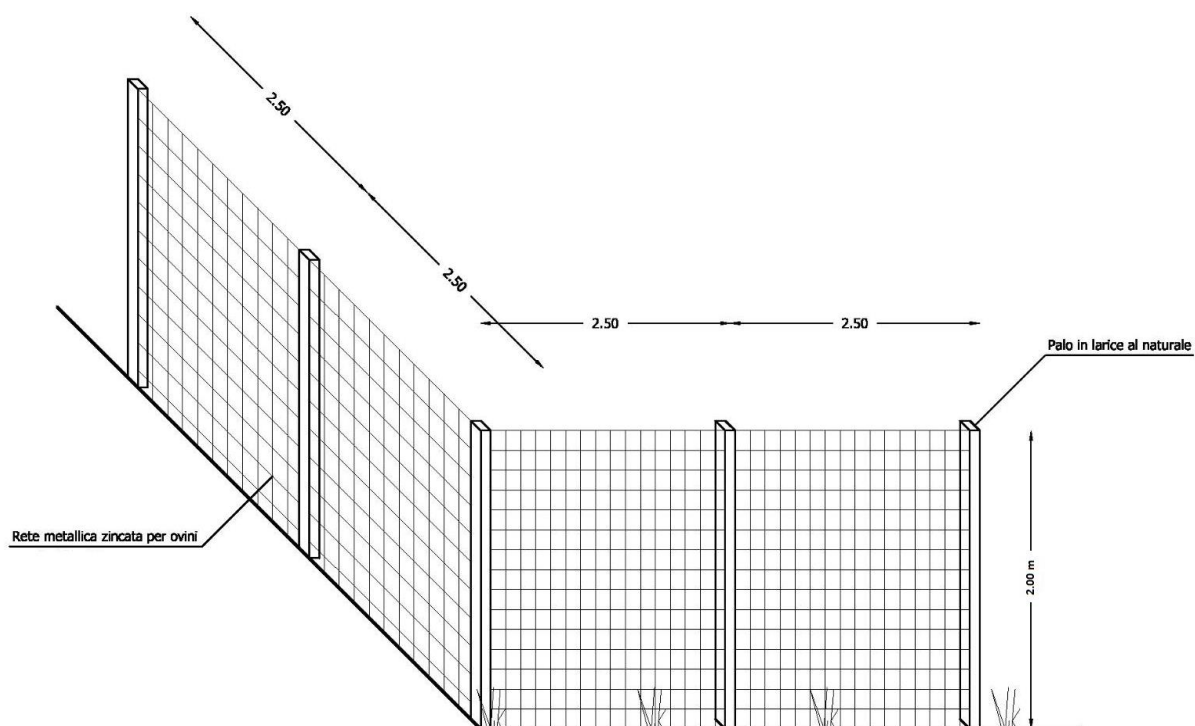
La rete dovrà essere ancorata ai pali tramite l'ausilio di graffette e/o chiodi e tenuta in tensione mediante la posa di fili lisci in acciaio zincato del diametro minimo di 2 mm.

Alternativamente, la rete potrà essere posata fino all'altezza di 150 cm contestualmente alla posa di fili di acciaio zincato di diametro minimo 2 mm, passanti i pali in legno, fino alla sommità del palo a distanza di 15-20 cm uno dall'altro.

Gli accessi all'area recintata dovranno essere realizzati con i medesimi materiali utilizzati per la recinzione stessa (legno e rete metallica). Dovranno inoltre essere dotati di un sistema di chiusura.



ESEMPI DI CHIUDENDA





Art. 24 – Presentazione delle domande

Le domande per beneficiare della sovvenzione delle recinzioni vanno inoltrate dagli interessati dal 1° febbraio al 30 giugno di ogni anno e di norma prima dell'inizio dei lavori di costruzione della recinzione di esclusione.

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo (**Allegato 6**) che deve essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it. Ad esso dovranno essere allegati:

- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/00;
- c) evidenziazione delle particelle interessate tramite foglio catastale;
- d) foto del luogo dove verrà realizzata la recinzione.

Le aziende agricole devono compilare, inoltre, il “modulo per la dichiarazione *de minimis*” del regolamento (UE) n. 2024/3118 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo (Allegato 1).

Art. 25 – Assegnazione

Ogni anno la Direzione Parco dello Stelvio stabilirà un importo al riconoscimento delle spese dei materiali per le recinzioni. La data di presentazione delle domande farà fede per soddisfare le richieste. Le domande relative al primo orto e/o campo, di cui ciascun proprietario richiede la sovvenzione per la recinzione, saranno progressivamente accolte secondo la data di presentazione della domanda stessa. In seguito, verranno accolte le domande successive di ciascun proprietario sino al termine dell'importo stanziato per l'anno corrente. Le domande restanti saranno soddisfatte nell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'accoglimento delle domande verrà comunicato agli interessati tramite lettera, nella quale sarà stimato l'importo concesso come sovvenzione, erogato dopo successivi controlli.

I lavori dovranno essere ultimati e opportunamente rendicontati entro un anno dalla presentazione della domanda. La rendicontazione deve avvenire tramite la presentazione dell'**Allegato 7** insieme a foto *post operam*. L'importo verrà liquidato previo accertamento dell'effettiva e regolare esecuzione dei lavori.

Art. 26 – Controlli

I richiedenti potranno essere interessati da sopralluoghi *ante operam* da parte del personale tecnico del Parco dello Stelvio per verificare quanto specificato nella domanda e da collaudo dopo la messa in opera della recinzione per la verifica



della corretta posa della stessa e la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE

Art. 27- Liquidazione prati a sfalcio

Per la concessione degli indennizzi di cui al Titolo II si procederà all'erogazione dell'importo per ogni beneficiario con la pubblicazione di un apposito decreto, dopo controlli su campo e verifica degli aiuti di stato ricevuti su portali informatici (SIAN).

Art. 28 – Sovvenzione recinzioni

La Direzione Parco dello Stelvio provvede alla liquidazione del relativo costo della sovvenzione di cui al Titolo III a seguito di pubblicazione di apposito decreto, dopo controlli in campo e verifica su portali informatici (SIAN) degli aiuti di stato ricevuti.